


IL D. LGS N. 196 DEL 30/06/03

06/11/2012


Codice in materia di protezione dei dati
personali



Pregresso

2


- Legge 676/96: Obbligo per poter entrare nell'Unione Europea
- Serie di modifiche e aggiunte che hanno portato alla definizione di un testo unico: il Decreto Legislativo n° 196/2003



Diritto alla Privacy

3


- Art. 2: enunciazione del “diritto alla protezione dei dati personali”, posto accanto ai diritti e alle libertà fondamentali come garanzia per il trattamento dei dati personali.
- Art. 4: il diritto alla privacy è stato definito non soltanto quale diritto fondamentale della persona umana, ma anche come un presupposto necessario per il godimento delle altre libertà garantite dalla nostra Costituzione.



Tipologia di dati

4


- *personali* (qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, compresi i numeri di identificazione personale);
- *identificativi* (sono i dati personali che consentono l'identificazione diretta dell'interessato);
- *sensibili* (quelli idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l'appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale);
- *giudiziari* (i dati personali in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato e in genere le questioni attinenti alla giustizia civile e penale)



Trattamento dei dati

5


Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.



Persone coinvolte


6

- “*titolare*”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- “*responsabile*”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- “*incaricati*” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- “*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;




Organigramma

7




06/11/2012



Aspetti pratici

8


- Il registro personale DEVE essere custodito in un ambiente della scuola il cui accesso è vietato a chi non è incaricato del trattamento dei dati e DEVE essere in un cassetto chiuso a chiave
- Il registro personale NON può essere lasciato incustodito.
- Nel registro di classe NON possono essere conservati certificati medici perché contengono dati sensibili né tanto meno possono essere richiesti dai docenti.
- Nel registro di classe NON deve esserci alcun modulo o elenco che identifichi gli alunni non avvalentesi dell'IRC e la loro scelta alternativa.



Aspetti pratici

9


- ❑ Ogni notificazione che contiene dei dati personali **DEVE** essere fatta in busta chiusa.
- ❑ Le giustificazioni che riportano motivi di salute **NON** possono essere conservate nel registro di classe (dato sensibile)
- ❑ Se un alunno non sta bene e va a casa durante la mattina, scrivere sul registro di classe solo l'annotazione dell'ora di uscita, non la motivazione.



Aspetti pratici

10

- Il registro di classe NON deve essere lasciato incustodito nelle classi. Prelevarlo alla prima ora in Segreteria e al termine delle lezioni riconsegnarlo in Segreteria.
- Tutte le certificazioni attestanti disturbi di apprendimento o disabilità DEVONO essere custodite SOLO in Segreteria negli appositi spazi.



Temi in classe


11

Non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

RECITE, GITE SCOLASTICHE E FOTO DI CLASSE.




12

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare.

In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

VIDEOFONINI, FILMATI, MMS



13

L'utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all'interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.

06/11/2012